

CODICE SIL
GEF819SRCMA

CUP SLAVE



PROVINCIA DI LA SPEZIA E GENOVA



AREA COMPARTIMENTALE LIGURIA

Lavori per il Servizio di Manutenzione delle Opere in Verde e Pulizie Pertinenze di competenza dell'Area Compartimentale Liguria - Centro Manutentorio A. SS. 330 - SS. 331- SS. 432 - SS. 523 - SS. 586 - SS. 654 - SS. 35 - SS. 225 .

Allegato n°

11

C.S.A. ADDENDUM



Redatta da:

I CAPI NUCLEO
Geom. Francesco Gusato
Geom. Alessio Gusato

IL COLLABORATORE
Geom. Massimo Renda

IL PROGETTISTA
Geom. Alberto Rebecchi

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Salvatore Campione

PERIZIA


N° 3867 DEL 21-set-2018

AGGIORNAMENTO DEL

Consorzio Intercomunale Servizi Pubblici
Area Compartimentale Liguria
Via D'Arco 2 - 16121 Genova T. (+39) 010 547711 F. (+39) 010 547722
Per informazioni: gestione.ambiente@area.compartimentale.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Consorzio Intercomunale Servizi Pubblici - Direzione e sede operativa: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
via Cassanese 1 - 00198 Roma T. (+39) 06 4981111 F. (+39) 06 4981112
Codice Legale: 0612000010 - 00198 Roma T. (+39) 06 4981111 F. (+39) 06 4981121
Rappresentante legale: Ing. Salvatore Campione
Cap. Soc. Euro 2.800.000.000 - Iva: 01210511000 - P.IVA 01210510000 - C.F. 01210510000





ADDENDUM AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

L'appalto ha per oggetto il SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE E PULIZIA PERTINENZE di competenza del C.T. Nord Ovest/Area Compartimentale Liguria Centro di manutenzione A, secondo lo specifico progetto/perizia, con i relativi disegni ed allegati, espressamente approvato da ANAS con atto n. ____ del ____

L'ANAS S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di **Le principali attività disciplinate dal presente capitolato speciale consistono essenzialmente in:**

- A. Manutenzione del "patrimonio vegetale" esistente, con criteri funzionali all'esercizio dell'infrastruttura stradale e con generale riferimento alla sicurezza delle strade e delle relative pertinenze accessorie
- B. Attività integrative di cura, coltivazioni specifiche, ampliamento e valorizzazione del patrimonio vegetale lungo le seguenti strade:
- ✓ S.S 35 "Dei Giovi" dal Km 12+616 al Km 40+517 Estensione Km 27,901
 - ✓ S.S 225 "Della Fontanabuona" dal Km 3+875 al Km 33+180 Estensione Km 29,305
 - ✓ S.S 330 "Di Buonviaggio" dal Km 1+373 al Km 7+685 Estensione Km 6,312
 - ✓ S.S 331 "Di Lerici" dal Km 10+800 al Km 11+375 Estensione Km 0,575
 - ✓ S.S 432 "Della Bocca di Magra" dal Km 1+150 al Km 10+890 Estensione Km 9,740
 - ✓ S.S 523 "Del Colle di Cento Croci" dal Km 49+830 al Km 94+203 Estensione Km 44,373
 - ✓ S.S 586 "Della Valle Dell' Aveto" dal Km 30+445 al Km 67+760 Estensione Km 37,315
 - ✓ S.S 654 "Di Val Nure" dal Km 74+310 al Km 96+480 Estensione Km 22,170

Secondo quanto meglio precisato nel Contratto e nei relativi allegati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale di Appalto - Parte Generale ed al progetto esecutivo posto a base di gara.

IIMPORTO DELLE PRESTAZIONI AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€	196.592,80
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA	€	9.405,77
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€	205.998,57
TEMPO UTILE: GIORNI 365		

Nell'importo d'appalto di € 205.998,57 sono compresi gli oneri per la sicurezza, D.Lgs.81/08, non assoggettabili a ribasso, che ammontano ad € 9.405,77.

Si ribadisce che l'ammontare complessivo dei lavori di cui sopra rappresenta l'importo massimo degli stessi e non potrà, in nessun caso, essere superato.

L'Impresa s'impegna a seguire costantemente, nel proprio interesse, l'avanzamento dei lavori affinché l'importo degli stessi sia contenuto entro il limite contrattuale, poiché non verranno riconosciuti ed accettati, dall'Amministrazione, lavori eseguiti oltre l'importo autorizzato.

- C. Costituisce parte integrante del contratto l'intero Elenco Prezzi di Anas Spa - edizione 2018 così come pubblicato sul sito istituzionale.
- D. La categoria prevalente dei lavori a base d'appalto è la seguente: **OPERE IN VERDE 100,00 %**
- E. Le prestazioni saranno determinate a Corpo. Le verifiche delle prestazioni (schede) saranno eseguite in contraddittorio e riportate sui libretti delle misure, su supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dell'esecuzione del contratto e dell'Appaltatore. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo in corso d'opera. Saranno registrati in maniera percentuale gli avanzamenti in rapporto all'elenco di cui al presente articolo. Il pagamento degli oneri della sicurezza avverrà progressivamente in base alla percentuale d'avanzamento delle prestazioni e sarà commisurato alla stessa percentuale. I pagamenti avranno inizio al termine della prima prestazione prevista nel programma approvato dalla D.L. ed avranno le seguenti scadenze annuali:

1° pagamento: allo scadere del primo Semestre (a seguito di Schede di Verifica positiva sulla efficienza della prestazione) dell'importo pari al 50% dell'importo netto contrattuale.

2° pagamento: allo scadere del secondo Semestre (a seguito di Schede di Verifica positiva sulla efficienza della prestazione) dell'importo pari al 50% dell'importo netto contrattuale.

I pagamenti in acconto saranno comunque contenuti nei limiti del budget assegnato all'Area Compartimentale Liguria annuale che, per il presente appalto, è ripartito secondo il seguente prospetto:

€ (Euro 1/2 importo netto di appalto) Nell'esercizio

€ (Euro " ") Nell'esercizio

Su ogni certificato d'acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia pari al 0,50% sullo stesso ammontare, per assicurazione operai. L'inizio dei Lavori verrà disposto con apposito Verbale di consegna con le modalità ed alle condizioni e termini di cui al CSA di Servizi - Parte Generale.

Il Tempo utile per l'ultimazione dell'appalto è stabilito in giorni 365 (diconsi trecentosessantacinque) a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Resta comunque stabilito che il termine per l'ultimazione dei lavori previsti da progetto per singolo anno solare è fissato al _____.

- F. Tale tempo è suddiviso in trimestri, al termine di ciascuno dei quali verrà redatta la Scheda di Verifica di cui all'articolo precedente. La Scheda di verifica accerterà lo stato di efficienza delle prestazioni. Si riporta la cadenza temporale delle prestazioni:

1° Trimestre: durante il quale l'Appaltatore eseguirà abbattimenti alberature e potature piante, sfondature e taglio siepi, pulizia piano viabile e taglio erba;

2° Trimestre: durante il quale l'Appaltatore eseguirà tagli erba, taglio arbusti e pulizia piano viabile;

3° Trimestre: durante il quale l'Appaltatore eseguirà tagli erba, taglio arbusti e pulizia piano viabile;

4° Trimestre: durante il quale l'Appaltatore eseguirà tagli erba, abbattimenti alberature e potature piante, sfondature e taglio siepi, pulizia piano viabile e taglio erba.

Nel corso delle prestazioni, o comunque prima dell'atto di certificazione dell'ultimazione delle prestazioni, la Direzione dell'esecuzione del contratto provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare l'efficienza delle prestazioni stesse.

Per ogni giorno di ritardo sui tempi fissati dal programma approvato dalla D.L. verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10% dell'ammontare stesso.

L'Appaltatore, ricevuta la consegna, ed indipendentemente dalla parzialità o totalità della stessa, dovrà dare immediatamente corso all'esecuzione del servizio nel rispetto del programma delle prestazioni.

Eventuali ritardi nell'effettivo e concreto avvio dell'esecuzione del servizio superiore a 20 (venti) giorni, non giustificati o ritenuti non giustificabili dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, saranno oggetto di o.d.s. da parte della D.L. con il quale si concederanno ulteriori 10(dieci) giorni per l'inizio delle attività. Trascorso tale ulteriore periodo senza che sia stato dato concreto avvio all'esecuzione del servizio, si procederà per "grave inadempimento alle obbligazioni di contratto" e pertanto si potrà dare corso alle procedure di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore dovrà altresì tenere conto nei propri programmi delle sospensioni delle attività lavorative sulla sede stradale che potranno essere disposte dall'ANAS S.p.A. in funzione di particolari esigenze del traffico in determinati periodi dell'anno (es. Agosto).

G. Nel corso delle prestazioni, o comunque prima dell'atto di certificazione dell'ultimazione delle prestazioni, la Direzione dell'esecuzione del contratto provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare l'efficienza delle prestazioni stesse. Le attività di verifica di conformità delle prestazioni dovranno avvenire entro 30 giorni dal certificato di ultimazione. La corresponsione all'Appaltatore della rata di saldo, disposta previa garanzia fidejussoria, dovrà essere effettuata entro 90 giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità, e non costituisce presunzione d'accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile. Il termine di pagamento del saldo e di svincolo della trattenuta dello 0,5 %, non potrà superare i 90 giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità, o dell'attestazione di regolare esecuzione ove previsto. Così come previsto dalle "Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti" l'Esecutore, a sua cura e spese, dovrà mettere a disposizione dell'organo di verifica, il personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera idonei ad eseguire tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità. Se l'Esecutore non ottempera a tali obblighi l'organo di verifica dispone che si provveda d'ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell'Esecutore. Nell'eventualità di mancanze riscontrate dall'organo di verifica, sono a carico dell'Esecutore, le spese di visita della stazione appaltante per l'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni di verifica resa necessaria verifica dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Esecutore

H. La cauzione provvisoria, prescritta dall'art. 93 del D.lgs 50/2016, è stabilita nella somma pari al 2% dell'importo delle prestazioni a base d'appalto di cui all'art.3.

La cauzione definitiva prescritta dal primo comma dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, è stabilita pari al 10% dell'importo delle prestazioni e degli oneri della sicurezza. In caso d'aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalle prescrizioni della lettera d'invito. La cauzione definitiva sarà svincolata a norma di legge. La mancata costituzione della garanzia di cui al secondo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa d'avere effetto solo alla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero decorsi dodici mesi dalla data d'ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato (Art. 103 del D.Lgs 50/2016). Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016. Resta inteso che l'esecutore delle prestazioni dovrà comunque assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di garanzia previste dalla nuova normativa (D.Lgs. 50/2016), ed in particolare gli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016.

I. In analogia al disposto dell'art. 103 comma 1 del D.L.vo 50/2016 e del comma 7 dello stesso articolo, l'esecutore è obbligato, almeno 10 giorni prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, a presentare una

polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi durante l'esecuzione delle prestazioni. La somma assicurata è stabilita pari al 100% dell'importo complessivo posto a base d'appalto (prestazioni). In analogia al disposto dell'art. 103 comma 7 del D.L.vo 50/2016, il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è stabilita nel 5% della somma assicurata di cui sopra e con un minimo di 500.000,00 EURO ed un massimo di 5.000.000,00 di Euro.

J. L'avvio all'esecuzione delle prestazioni, intesa come ordine d'immediato inizio delle stesse, potrà essere effettuata subito dopo l'aggiudicazione efficace con le modalità di cui alle nuove linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti previa acquisizione della cauzione definitiva. In caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a sottoporre all'approvazione del Direttore dell'esecuzione del contratto un programma d'esecuzione delle prestazioni che consente l'individuazione di priorità delle stesse. Il termine di ultimazione stabilito dall'atto contrattuale decorre dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto redatto ai sensi delle "Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti".

K. Per l'appalto in oggetto l'ANAS S.p.A., in ottemperanza al D.Lgs n° 81/08 e s.m.i., ha provveduto a redigere il prescritto D.U.V.R.I., i cui contenuti sono riportati nell'allegato documento ed i cui costi d'attuazione sono stati determinati nell'importo complessivo di € 9.405,77 (diconsi Euro novemilaquattrocentocinque/77) non soggetti a ribasso.

Fatta salva ogni ulteriore specificazione prevista nel contratto e fermo restando tutte le disposizioni in materia contemplate dalla normativa vigente, l'Appaltatore è tenuto alla piena osservanza del citato D.U.V.R.I. che costituisce parte integrante del contratto d'appalto.

E' facoltà dell'appaltatore presentare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, entro 30 giorni dalla data d'aggiudicazione definitiva dell'appalto e, comunque, prima della consegna dei servizi, eventuali proposte d'integrazione al D.U.V.R.I., ove si ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza ed organizzazione, restando ogni onere aggiuntivo a suo esclusivo carico.

L'Appaltatore dovrà, altresì, presentare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sempre entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto e, comunque, prima della consegna dei servizi, un Piano Operativo di Sicurezza attinente a scelte autonome, ferme restando le relative responsabilità, nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Tale piano, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, specificherà le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che l'Appaltatore

intenderà utilizzare per quanto riguarda le proprie scelte autonome; comprenderà la corrispondente analisi dei rischi e l'attuazione dei controlli delle suddette procedure.

In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

All'atto della consegna dei servizi l'appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell'area dei servizi e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori.

Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna dei servizi.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n°81/2008.

L'Appaltatore provvederà altresì:

- a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori di tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della consegna degli stessi e quelli individuati nel D.U.V.R.I. fornito dall'ANAS S.p.A;
- a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali, cottimisti e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso dei lavori;
- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- ad informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell'appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
- ad informare immediatamente la Direzione dell'Esecuzione del Contratto, in caso di infortunio

od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.

La Direzione dell'Esecuzione del Contratto ed il personale incaricato dall'ANAS S.p.A. si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

Ai sensi del Decreto Legge 23/2006 convertito con Legge n. 248/2006, è fatto obbligo all'appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l'adozione di in apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere.

L'Appaltatore conviene con l'ANAS S.p.A. che, come disposto dal D.lgs. n°81/2008 e s.m.i. nei casi di inosservanza alle disposizioni dello stesso, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la proposta per la risoluzione del contratto e s'impegna a risarcire questa Società di ogni danno derivante da tale circostanza, senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

- L. IL subappalto è regolato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. La Committente ANAS S.p.A. rilascerà autorizzazione, ove previsto, previa acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. 490/94 come integrato dal DPR 252/98.
- M. Oltre agli oneri di cui alle lettere precedenti e a quelli del Capitolato Generale d'Appalto (D.M.145/2000) e agli altri specificati nelle Presenti Norme Generali, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri seguenti:
- Le prestazioni degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità del servizio e delle riprese video.
 - Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dall'esecuzione del servizio, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal D.M. 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo." con particolare riguardo ai cantieri mobili, con tutti gli aggiornamenti e le prescrizioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento d'esecuzione n. 495/92 e dalle Leggi e circolari complementari attuative;

- Tutte Le spese, anche di certificazione, per le analisi chimiche dei terreni ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, o dall'organo di collaudo, finalizzate a stabilire l'idoneità dei concimi, dei fertilizzanti e dei miscugli di seme da spandere.

Restano a carico dell'Appaltatore il prelievo di campioni dei materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna presso i laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dell'esecuzione del contratto. E', altresì, onere dell'Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisorie ove occorranza ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche.

- L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi.

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni anzidette.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non fosse aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori, rispetto all'ANAS S.p.A., dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra l'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme contenute nella Legge n. 55/90 e s.m.i. e ad osservare le norme previste per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio personale che per il personale addetto alla D.L. in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortunio ed igiene del lavoro. In particolare l'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa e puntuale

osservanza delle disposizioni di legge e della relativa normativa in ordine ai Piani di sicurezza. Tali Piani formano parte integrante del Contratto d'Appalto.

In caso d'inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dall'Ispettorato del lavoro e segnalata all'ANAS S.p.A., la stessa comunicherà all'Appaltatore, l'infrazione accertata e procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto se le prestazioni sono in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se le prestazioni sono ultimate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sarà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'ANAS S.p.A., né ha titolo a risarcimento di danni. Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 l'ANAS S.p.A. potrà procedere al pagamento diretto, anche in corso d'opera, ai dipendenti dell'Appaltatore delle retribuzioni, ove quest'ultimo non vi ottemperi, detraendo i relativi importi dai certificati di pagamento e, ove le rate di acconto o quella di saldo risultino insufficienti a coprire i suddetti importi, l'ANAS S.p.A. potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. Tali pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. In caso di formale contestazione dell'inadempimento, il Responsabile del Procedimento provvederà all'invio delle richieste dei lavoratori e delle contestazioni, per i necessari accertamenti, all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

L'Appaltatore rimane altresì obbligato:

- A fornire alla Direzione dell'esecuzione del contratto la prova di avere ottemperato alla Legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni e dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni.
- All'osservanza degli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo secondo quanto previsto dal D.M. 10 Luglio 2002; degli schemi segnaletici in avvicinamento ai cantieri di lavoro in lento movimento sulla "corsia di marcia lenta" per le strade a tre o quattro corsie prive della corsia d'emergenza, approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n° 409 del 24 Febbraio 1997 e degli schemi segnaletici in avvicinamento ai cantieri di lavoro per le strade a tre o quattro corsie dotate di piazzole di sosta e prive della corsia d'emergenza, approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n° 3.113 del 12 Luglio 1996.
- Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che fossero intersecati o comunque disturbati nell'esecuzione delle prestazioni, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con

opere provvisoriale e con le prescritte segnalazioni.

- Ad assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti interessati dalla sistemazione in sede, senza mai ridurre il numero delle corsie, previa formale autorizzazione dell'ANAS S.p.A. all'eventuale chiusura o limitazione del traffico. La relativa richiesta dell'ordinanza di chiusura dovrà essere inoltrata al Responsabile del Procedimento almeno 15 giorni prima della prevista data d'applicazione.

- A comunicare il nome del responsabile presente in cantiere e del recapito telefonico dello stesso, per avere riferimenti utili nel caso della necessità di effettuare operazioni o verifiche.

- A comunicare, nei giorni che saranno stabiliti dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

- E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di capi cantonieri, cantonieri e loro aiuti.

- Il materiale proveniente dalle lavorazioni dovrà essere trasportato e smaltito in adeguate discariche secondo le norme tecniche, ecologiche ambientali e fiscali vigenti nella Regione interessata, con ogni spesa ed onere a carico dell'appaltatore stesso, compresi diritti ed oneri di discarica.

- L'Appaltatore è obbligato a provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n° 22/1997 (e s.m.i.) e conseguenti alla Produzione di Rifiuti, così come definiti dal predetto decreto e connessi con tutti i lavori eseguiti, ivi comprese le rimozioni di vecchi manufatti, dei quali non sia espressamente indicato nel presente contratto che rimarranno di proprietà dell'ANAS S.p.A.. A tal fine l'Appaltatore, prima della maturazione di ogni stato di avanzamento ed entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà far pervenire alla Direzione Lavori una dichiarazione dalla quale risulti che tutti i rifiuti prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge elencando nella stessa dichiarazione i documenti da cui risulta l'avvenuto smaltimento; tali documenti debbono altresì essere allegati alla dichiarazione in copia leggibile firmata dal direttore tecnico o dal legale rappresentante dell'Appaltatore. Resta formalmente inteso che tutte le categorie di lavori relative al presente contratto si intendono regolarmente eseguite soltanto dopo l'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante la loro esecuzione, pertanto non si procederà alla loro contabilizzazione fintantoché l'Appaltatore non avrà ottemperato alle prescrizioni di cui sopra. E' vietato all'Appaltatore depositare, anche a titolo provvisorio qualsiasi rifiuto in locali o aree di pertinenza dell'ANAS S.p.A..

Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto.

- N. Tutte le controversie tra, l'ANAS S.p.A. e l'Appaltatore, che potranno insorgere in conseguenza dell'appalto delle prestazioni, qualora le controversie non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice Ordinario. Il Foro competente sarà quello Roma.
- O. Qualora l'Appaltatore non risieda in località posta nella zona nella quale ricadano le prestazioni affidate

con il presente contratto, dovrà tuttavia tenervi in permanenza un rappresentante opportunamente dotato di poteri decisionali, il cui nome e la cui residenza dovranno essere notificati alla Direzione dell'esecuzione del contratto.

Tale rappresentante dovrà avere, tra l'altro, la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.

- P. Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione del contratto d'appalto e suoi allegati e delle copie occorrenti, sono a carico dell'Appaltatore.
- Q. Se l'Appaltatore per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori di ripristino definitivo per ciascun intervento nel termine fissato, può richiedere al Responsabile del Procedimento, una proroga del suddetto termine contrattuale, formulata attraverso un'istanza presentata prima della scadenza del termine contrattuale.

L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.

Il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, si esprimerà in merito all'istanza di proroga.

IL RIPETERSI PER PIÙ DI TRE VOLTE IN UNO STESSO ANNO DELLE GRAVI INADEMPIENZE DI CUI ALLA PRESENTE, SARÀ MOTIVO DI RESCISSIONE DEL CONTRATTO.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato C.S.A. di Lavori- Parte Generale.

